



Decreto n° 0184 / Pres.

Trieste, 21 ottobre 2019

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

DPR N. 361/2000, ART. 2. ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI A.N.F.F.A.S. ONLUS DI PORDENONE - ODV CON SEDE A PORDENONE. APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 21/10/2019

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 21/10/2019

GIANFRANCO ROSSI

in data 21/10/2019

Premesso che con proprio decreto del 12 settembre 2005, n. 0302/Pres., l'“Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali – A.N.F.F.A.S. – ONLUS di Pordenone”, con sede a Pordenone, è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato e ne è stato approvato lo statuto;

Vista l'istanza del 30 settembre 2019 con cui il Presidente della predetta Associazione, che è iscritta al n. 132 del Registro regionale delle persone giuridiche e al n. 641 del Registro regionale del volontariato, ha chiesto l'approvazione delle modifiche dello statuto, deliberate dall'Assemblea del 13 luglio 2019;

Visto il verbale di detta Assemblea di data 19 luglio 2019, a rogito del dott. Giorgio Pertegato, notaio in Pordenone, rep. n. 302475, racc. n. 34347, registrato a Pordenone il 2 agosto 2019 al n. 11207 Serie 1T;

Rilevato che le modifiche statutarie sono dirette a conformare lo statuto dell'ente alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di Terzo settore, secondo le modalità e maggioranze semplificate disposte dalla disciplina transitoria dell'articolo 101, comma 2, del citato decreto legislativo 117/2017, come modificata da ultimo dall'articolo 43, comma 4-bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Constatato che, come esplicitato nella circolare n. 13 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 31 maggio 2019, le ipotesi di adeguamenti statutari alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore, qualora poste in essere da una persona giuridica di diritto privato, devono venire approvate con le modalità ed i termini previsti dalla disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sul riconoscimento della personalità giuridica, ma che in tali ipotesi l'autorità competente svolge funzioni di verifica avente ad oggetto profili meramente formali degli atti, essendo il sindacato di conformità dello statuto alle disposizioni del codice del Terzo settore assegnato per legge alla competenza dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 117/2017;

Preso atto della mancata istituzione ad oggi del Registro unico nazionale del Terzo settore, di seguito nominato RUNTS, di cui al Titolo VI del decreto legislativo 117/2017;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 117/2017, nelle more dell'istituzione del RUNTS, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS);

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 117/2017, il requisito dell'iscrizione al RUNTS si intende soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei sopra citati registri attualmente previsti dalle normative del settore;

Constatato che, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del citato decreto legislativo, le disposizioni dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relative alla istituzione e tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato sono ancora in vigore e saranno abrogate a decorrere dall'operatività del RUNTS;

Preso atto altresì che, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, gli organismi di volontariato di cui alla citata legge 266/1991 iscritti nei registri

istituiti dalle regioni sono considerati *ex lege* organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 83 e 84, comma 2, 85, comma 7, e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 117/2017, si applicano in via transitoria fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al sopra citato Titolo X del medesimo decreto legislativo, alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri;

Constatato che, ai sensi dell'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 117/2017, le disposizioni del Titolo X relative al regime fiscale degli enti del Terzo settore, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'operatività del predetto Registro;

Rilevato inoltre che, secondo la circolare n. 20 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 dicembre 2018, nel periodo transitorio di istituzione del RUNTS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri hanno la facoltà di inserire accanto alle proprie denominazioni gli acronimi "ODV" e "APS", mentre gli enti aventi la qualifica di "ONLUS" hanno l'obbligo di continuare a qualificarsi come tali e utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" previsti dal decreto legislativo 460/1997;

Rilevato altresì che, nella medesima circolare viene specificato che l'eliminazione nella denominazione sociale di un ente, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" e l'assunzione della locuzione "Ente del Terzo settore" o dell'acronimo "ETS", deve effettuarsi obbligatoriamente dopo l'iscrizione nel suddetto RUNTS;

Constatato che l'Assemblea dell'"Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali – A.N.F.F.A.S. – ONLUS di Pordenone" ha approvato le modifiche statutarie di adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 117/2017, in forza delle quali, tra l'altro, l'ente aggiunge alla propria denominazione l'acronimo "ODV" o la locuzione "organizzazione di volontariato" in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico;

Rilevato infine che, ai sensi dell'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 117/2017, la futura iscrizione dell'Associazione nel RUNTS determinerà oltre all'acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore (ETS), la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione dell'associazione nel Registro regionale delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione dell'ente nel citato RUNTS;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la richiesta;

Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica. 10 febbraio 2000, n. 361;

Visti gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Decreta

1. Sono approvate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, le modifiche dello statuto dell'"Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali – A.N.F.F.A.S. – ONLUS di Pordenone", con sede a Pordenone, deliberate dall'Assemblea nella seduta del 13 luglio 2019, in forza delle quali, tra l'altro, l'Associazione assume la nuova denominazione di "Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali – A.N.F.F.A.S. – ONLUS di Pordenone" - ODV.

2. A far data dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore l'ente assumerà la denominazione di "Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali – A.N.F.F.A.S. – di Pordenone" - ODV con contestuale sospensione dell'iscrizione del medesimo nel Registro regionale delle persone giuridiche.

3. Il nuovo statuto, il cui testo viene allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell'iscrizione del presente provvedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche.

4. Si dà atto che le modifiche dello statuto relative alle disposizioni di cui al Titolo X del decreto legislativo 117/2017, diverranno efficaci dalla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

5. Si dà atto, altresì, che le clausole statutarie adottate in conformità alla normativa delle ONLUS rimangono transitoriamente efficaci nel testo già approvato con proprio decreto del 12 settembre 2005, n. 0302/Pres., fino all'entrata in vigore del Titolo X del decreto legislativo 117/2017.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -